



Organismo Congressuale Forense

Oggetto: Comunicazione ex art. 2, 2 bis L. 146/90 di indizione di astensione dalle udienze e dalle altre attività giudiziarie per il giorno 23.02.2018.

In esecuzione delle allegate deliberazioni assunte in Roma dall'Assemblea il 12.01.2018 e dall'Ufficio di Coordinamento il 13.01.2018, comunico che l'Organismo Congressuale Forense ha indetto una giornata di astensione a carattere nazionale da tutte le udienze e dalle altre attività giudiziarie per il giorno 23 febbraio 2018, nell'ambito della manifestazione denominata "GIORNATA DELLA DIGNITÀ E DELL'ORGOGGIO DELL'AVVOCATURA E DELLA SALVAGUARDIA DELLE TUTELE: PARLIAMONE PRIMA" che sarà organizzata presso ogni sede di Distretto di Corte d'Appello.

L'astensione si svolgerà nel rispetto del Codice di Autoregolamentazione approvato dall'Assemblea dell'Organismo Congressuale Forense il 14.01.2017, già trasmesso alla Commissione di Garanzia e che egualmente allego (nel testo conforme al codice di autoregolamentazione a suo tempo adottato il 4 aprile 2007 da O.U.A., UCPI, ANFI, ANF, AIGA, UNCC e valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con delibera n. 7/749 del 13 dicembre 2007, poi pubblicato in G.U. n. 3 del 4 gennaio 2008) e ciò sia in merito alle modalità di adesione (art. 3 C.A.) sia in relazione alle prestazioni indispensabili di cui occorrerà garantire l'effettuazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, 3° co., legge 12.06.1990 n. 146 (artt. 4, 5 e 6 C.A.) .

Cordiali saluti.

Il Coordinatore
Avv. Antonio F. Rosa

Organismo Congressuale Forense

L'UFFICIO DI COORDINAMENTO DELL'O.C.F.

RIUNITO NELLA SEDUTA DEL 13.01.2018

- 1- considerato che con delibera del 12.01.2018 (allegata al presente verbale), l'Assemblea dell'Organismo Congressuale Forense, a parziale rettifica della propria deliberazione del 17.11.2017, ha indetto una manifestazione dal titolo "GIORNATA DELLA DIGNITÀ E DELL'ORGOGGIO DELL'AVVOCATURA E DELLA SALVAGUARDIA DELLE TUTELE: PARLIAMONE PRIMA", da svolgersi in due distinti momenti di cui uno a carattere nazionale, fissato per il giorno 16.02.2018, ed uno a carattere territoriale su base distrettuale per la mattina del giorno 23.02.2018, al fine di informare la comunità nazionale delle implicazioni dello stato di cose sopra denunciato e rivendicare i seguenti irrinunciabili valori:
 - a- la salvaguardia della professione forense quale strumento di composizione delle distorsioni sociali e del mercato;
 - b- la irrinunciabilità della tutela giudiziaria dei diritti, anche con la conservazione della giustizia di prossimità;
 - c- l'autonomia e l'indipendenza dell'Avvocatura
 - d- il diritto ad una "giusta" remunerazione della prestazione professionale
- 2) considerato che con la medesima deliberazione l'Assemblea dell'Organismo ha proclamato lo stato di agitazione dell'Avvocatura, dando mandato all'Ufficio di Coordinamento di indire l'astensione dalle udienze per il giorno 23.02.2018, da tenersi in conformità al codice di autoregolamentazione, al fine di permettere la più ampia partecipazione dei Colleghi alle assemblee territoriali;

DELIBERA

- **Di indire l'astensione degli Avvocati dalle udienze ed ogni altra attività giudiziaria, in tutte le materie ed innanzi ad ogni organo della Giurisdizione, per il giorno 23.02.2018**, al fine di permettere la più ampia partecipazione dei Colleghi alle assemblee territoriali che saranno organizzate sul territorio nazionale su base distrettuale nell'ambito della manifestazione "GIORNATA DELLA DIGNITÀ E DELL'ORGOGGIO DELL'AVVOCATURA E DELLA SALVAGUARDIA DELLE TUTELE – PARLIAMONE PRIMA";
- **Che l'astensione si svolga nel rispetto del codice di autoregolamentazione** (C.A.) approvato dall'assemblea dell'OCF il 14.01.2017 (in conformità al codice di autoregolamentazione a suo tempo adottato il 4 aprile 2007 da O.U.A., UCPI, ANFI, ANF, AIGA, UNCC e valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con delibera n. 7/749 del 13 dicembre 2007, poi pubblicato in G.U. n. 3 del 4 gennaio 2008) e trasmesso alla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali;
- Che in particolare gli Avvocati che intendano aderire dovranno attenersi al rispetto della disciplina di autoregolamentazione sia in merito alle modalità di adesione (art. 3 C.A.) sia in relazione alle prestazioni indispensabili di cui occorrerà garantire lo svolgimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, 3° co., legge 12.06.1990 n. 146 (artt. 4, 5 e 6 C.A.);

Organismo Congressuale Forense

- Che della presente delibera e delle deliberazioni dell'Assemblea del 17.11.2017 e del 12.01.2018 sia data comunicazione alla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ed a tutte le autorità di cui all'art. 2 C.A. nel termine di dieci giorni anteriori alla data del 23.02.2018.

Il Segretario
Avv. Giovanni Malinconico

Il Coordinatore
Avv. Antonio F. Rosa

L'ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE

istituito dal Congresso Nazionale Forense con deliberazione del 7.10.2016 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39, 3° comma, legge 31.12.2012 n. 247 (Ordinamento Forense), riunito in seduta in Roma, via del Governo Vecchio il 14 gennaio 2017

PREMESSO

- 1- che la legge n. 247/2012, nel demandare al Congresso Nazionale Forense il ruolo di "massima assise dell'avvocatura italiana" (art. 39, 2° comma) e nell'attribuirgli la facoltà di deliberare autonomamente le proprie norme regolamentari e statutarie, gli attribuisce altresì la potestà di eleggere l'organismo chiamato a dare attuazione ai suoi deliberati;
- 2- che in virtù della sua funzione e delle sue potestà, il Congresso Nazionale Forense, nella seduta del 7.10.2016, ha approvato il proprio statuto;
- 3- che tale statuto, all'art. 6, 2° co., lett. e), prevede che l'organismo deputato a dare attuazione ai deliberati congressuali – denominato Organismo Congressuale Forense (in acronimo: O.C.F.) – abbia tra gli altri il potere di proclamare l'astensione dalle udienze nel rispetto delle disposizioni del codice di autoregolamentazione;
- 4- che la disciplina di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze è attualmente data dal testo adottato il 4 aprile 2007 da O.U.A., UCPI, ANFI, ANF, AIGA, UNCC e valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con delibera n. 7/749 del 13 dicembre 2007 e pubblicato in G.U. n. 3 del 4 gennaio 2008;
- 5- che, al fine di autodisciplinare l'esercizio della potestà di proclamazione di cui sopra, l'O.C.F. ritiene di approvare il codice nel testo già previgente, salve eventuali successive determinazioni;

Tanto premesso,

APPROVA

Il seguente codice di autoregolamentazione, disponendo la trasmissione della presente delibera alla Commissione di Garanzia per l'attuazione delle legge sul diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, a cura della segreteria dell'Ufficio di Coordinamento

"CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELLE ASTENSIONI DALLE UDIENZE DEGLI AVVOCATI (NELLA DISCIPLINA GIÀ ADOTTATA IN DATA 4 APRILE 2007 DA O.U.A., UCPI, ANFI, ANF, AIGA, UNCC E VALUTATO IDONEO DALLA COMMISSIONE DI GARANZIA CON DELIBERA N. 7/749 DEL 13 DICEMBRE 2007 E PUBBLICATO IN G.U. N. 3 DEL 4 GENNAIO 2008)

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La presente regolamentazione disciplina le modalità dell'astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati.

Art. 2

Proclamazione e durata delle astensioni

1. La proclamazione dell'astensione, con l'indicazione della specifica motivazione e della sua durata, deve essere comunicata almeno dieci giorni prima della data dell'astensione al Presidente della Corte d'appello e ai dirigenti degli uffici giudiziari civili, penali amministrativi e tributari interessati, nonché anche quando l'astensione riguardi un singolo distretto o circondario, al Ministro della Giustizia, o ad altro Ministro interessato, alla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e al Consiglio Nazionale Forense. L'organismo

proclamante assicura la comunicazione al pubblico della astensione con modalità tali da determinare il minimo disagio per i cittadini, in modo da rendere nota l'iniziativa il più tempestivamente possibile. Tra la proclamazione e l'effettuazione dell'astensione non può intercorrere un periodo superiore a sessanta giorni.

2. La revoca della proclamazione deve essere comunicata agli stessi destinatari di cui al comma precedente almeno cinque giorni prima della data fissata per l'astensione medesima salva la richiesta da parte della Commissione di garanzia o la sopravvenienza di fatti significativi.

3. Le disposizioni in tema di preavviso e di durata possono non essere rispettate nei soli casi in cui l'astensione è proclamata ai sensi dell'art. 2 comma 7 della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.

4. Ciascuna proclamazione deve riguardare un unico periodo di astensione. L'astensione non può superare otto giorni consecutivi con l'esclusione dal computo della domenica e degli altri giorni festivi. Con riferimento a ciascun mese solare non può comunque essere superato la durata di otto giorni anche se si tratta di astensioni aventi ad oggetto questioni e temi diversi. In ogni caso tra il termine finale di un'astensione e l'inizio di quella successiva deve intercorrere un intervallo di almeno quindici giorni. Tali limitazioni non si applicano nei casi in cui è prevista la proclamazione dell'astensione senza preavviso. Nel caso di più astensioni proclamate in difformità dalla presente norma, la Commissione di garanzia provvederà in via preventiva alla valutazione del prevedibile impatto delle proclamazioni in conflitto.

Art. 3

Effetti dell'astensione

1. Nel processo civile, penale, amministrativo e tributario la mancata comparizione dell'avvocato all'udienza o all'atto di indagine preliminare o a qualsiasi altro atto o adempimento per il quale sia prevista la sua presenza, ancorché non obbligatoria, affinché sia considerata in adesione all'astensione regolarmente proclamata ed effettuata ai sensi della presente disciplina, e dunque considerata legittimo impedimento del difensore, deve essere alternativamente:

- a) dichiarata - personalmente o tramite sostituto del legale titolare della difesa o del mandato - all'inizio dell'udienza o dell'atto di indagine preliminare;
- b) comunicata con atto scritto trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero, oltretutto agli altri avvocati costituiti, almeno due giorni prima della data stabilita.

2. Nel rispetto delle modalità sopra indicate l'astensione costituisce legittimo impedimento anche qualora avvocati del medesimo procedimento non abbiano aderito all'astensione stessa la presente disposizione si applica a tutti i soggetti del procedimento, ivi compresi i difensori della persona offesa, ancorché non costituita parte civile.

3. Nel caso in cui sia possibile la separazione o lo stralcio per le parti assistite da un legale che non intende aderire alla astensione, questi, conformemente alle regole deontologiche forensi, deve farsi carico di avvisare gli altri colleghi interessati all'udienza o all'atto di indagine preliminare quanto prima, e comunque almeno due giorni prima della data stabilita ed è tenuto, a non compiere atti pregiudizievoli per le altre parti in causa.

4. Il diritto di astensione può essere esercitato in ogni stato e grado del procedimento sia dal difensore di fiducia che da quello di ufficio.

Art. 4

Prestazioni indispensabili in materia penale

1. L'astensione non è consentita nella materia penale in riferimento:

- a) all'assistenza al compimento degli atti di perquisizione e sequestro, alle udienze di convalida dell'arresto e del fermo, a quelle afferenti misure cautelari, agli interrogatori ex art. 294 del codice di procedura penale, all'incidente probatorio ad eccezione dei casi in cui non si verta in ipotesi di urgenza, come ad esempio di accertamento peritale complesso, al giudizio direttissimo e al compimento degli atti urgenti di cui all'articolo 467 del codice di procedura penale, nonché ai procedimenti e processi concernenti reati la cui prescrizione maturi

durante il periodo di astensione, ovvero, se pendenti nella fase delle indagini preliminari, entro 360 giorni, se pendenti in grado di merito, entro 180 giorni, se pendenti nel giudizio di legittimità, entro 90 giorni;

- b) nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l'imputato si trovi in stato di custodia cautelare o di detenzione, ove l'imputato chieda espressamente, analogamente a quanto previsto dall'art. 420 ter comma 5 (introdotto dalla legge n. 479/1999) del codice di procedura penale, che si proceda malgrado l'astensione del difensore. In tal caso il difensore di fiducia o d'ufficio, non può legittimamente astenersi ed ha l'obbligo di assicurare la propria prestazione professionale.

Art. 5

Prestazioni indispensabili in materia civile

1. L'astensione non è consentita, in riferimento alla materia civile, nei procedimenti relativi:

- a) a provvedimenti cautelari, provvedimenti sommari di cognizione ai sensi dell'art. 19 decreto legislativo n. 5/2003, allo stato e alla capacità delle persone, ad alimenti, alla comparizione personale dei coniugi in sede di separazione o di divorzio o nei procedimenti modificativi e all'affidamento o mantenimento di minori;
- b) alla repressione della condotta antisindacale, nella fase di cognizione sommaria prevista dall'art. 28 della legge n. 300/1970, ed ai procedimenti aventi ad oggetto licenziamenti individuali o collettivi ovvero trasferimenti, anche ai sensi della normativa di cui al decreto legislativo n. 165/2001;
- c) a controversie per le quali è stata dichiarata l'urgenza ai sensi dell'art. 92, comma 2, del regio decreto n. 12/1941 e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) alla dichiarazione o alla revoca dei fallimenti;
- e) alla convalida di sfratto, alla sospensione dell'esecuzione, alla sospensione o revoca dell'esecutorietà di provvedimenti giudiziari;
- f) alla materia elettorale.

Art. 6

Prestazioni indispensabili nelle altre materie

1. L'astensione non è consentita, in riferimento alla materia amministrativa e tributaria:

- a) nei procedimenti cautelari e urgenti;
- b) nei procedimenti relativi alla materia elettorale.

Art. 7

Controllo deontologico

1. Quanto alle violazioni delle disposizioni concernenti la proclamazione e l'attuazione dell'astensione, oltre a quanto previsto dagli artt. 2 bis e 4, comma 4, della legge n. 146/1990, così come riformulati dalla legge n. 83/2000, resta ferma anche l'eventuale valutazione degli organismi di disciplina in sede di esercizio dell'azione disciplinare. Gli stessi organismi vigilano sul rispetto individuale delle regole e modalità di astensione.

2. Gli organismi forensi si impegnano ad assicurare il coordinamento delle iniziative in caso di questioni applicative concernenti il codice di autoregolamentazione. Le questioni saranno risolte e disciplinate secondo il principio della tutela dei cittadini e della necessità di assoggettare gli stessi al minor disagio possibile nel caso concreto.

Il Segretario
Avv. Giovanni Malinconico

Il Coordinatore
Avv. Antonio F. Rosa

LA GIORNATA DELL' **ORGOGGLIO** DELL' **AVVOCATURA**

Chiediamo, con passione civile, a chi da domani sarà chiamato alla guida del Paese, di aderire alle richieste dell'Avvocatura in merito alla centralità della giurisdizione, quale ineliminabile strumento di garanzia dei diritti dei cittadini.

Chiediamo che la Giustizia torni a essere oggetto di una adeguata azione legislativa e di governo per evitare l'aggravarsi di una deriva di cui i cittadini sono quotidianamente chiamati a pagare il prezzo.

Chiediamo di creare un canale di dialogo costante tra la Politica e chi, vivendo ogni giorno nelle aule dei tribunali, raccoglie quotidianamente le richieste di tutela che provengono dalla nostra società e, per questo, non può rimanere inascoltato.

PARLIAMONE PRIMA.

16 FEBBRAIO 2018

ROMA Teatro Adriano, piazza Cavour n. 22, ore 11

Agrigento Alessandria Ancona
Aosta Arezzo Ascoli Piceno
Asti Avellino Avezzano
Barcellona Pozzo di Gotto Bari Belluno
Benevento Bergamo Biella
Bologna Bolzano Brescia
Brindisi Busto Arsizio Cagliari
Caltagirone Caltanissetta Campobasso
Cassino Castrovillari Catania
Catanzaro Chieti Civitavecchia
Como Cosenza Cremona
Crotone Cuneo Enna
Fermo Ferrara Firenze

Foggia Forlì Cesena Frosinone
Gela Genova Gorizia
Grosseto Imperia Isernia
Ivrea L'Aquila Lagonegro
Lamezia Terme Lanciano Lanusei
Larino La Spezia Latina
Lecce Lecco Livorno
Locri Lodi Lucca
Macerata Mantova Marsala
Massa Carrara Matera Messina
Milano Modena Monza
Napoli Napoli Nord Nocera Inferiore
Nola Novara Nuoro
Oristano Padova Palermo
Palmi Paola Parma
Patti Pavia Perugia
Pesaro Pescara Piacenza
Pisa Pistoia Pordenone
Potenza Prato Ragusa
Ravenna Reggio Calabria Reggio Emilia
Rieti Rimini Roma
Rovereto Rovigo Salerno
Santa Maria Capua Vetere Sassari Savona
Sciacca Siena Siracusa
Sondrio Spoleto Sulmona
Taranto Tempio Pausania Teramo
Termini Imerese Terni Tivoli
Torino Torre Annunziata Trani
Trapani Trento Treviso
Trieste Udine Urbino
Vallo della Lucania Varese Vasto
Velletri Venezia Verbania
Vercelli Verona Vibo Valentia
Vicenza Viterbo

ORGANISMO
CONGRESSUALE
FORENSE



LA GIORNATA DELL' **ORGOGGLIO** DELL' **AVVOCATURA**

Chiediamo, con passione civile, a chi da domani sarà chiamato alla guida del Paese, di aderire alle richieste dell'Avvocatura in merito alla centralità della giurisdizione, quale ineliminabile strumento di garanzia dei diritti dei cittadini.

Chiediamo che la Giustizia torni a essere oggetto di una adeguata azione legislativa e di governo per evitare l'aggravarsi di una deriva di cui i cittadini sono quotidianamente chiamati a pagare il prezzo.

Chiediamo di creare un canale di dialogo costante tra la Politica e chi, vivendo ogni giorno nelle aule dei tribunali, raccoglie quotidianamente le richieste di tutela che provengono dalla nostra società e, per questo, non può rimanere inascoltato.

PARLIAMONE PRIMA.

23 FEBBRAIO 2018

Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Avezzano, Barcellona Pozzo di Gotto, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Busto Arsizio, Cagliari, Callagirone, Callanissetta, Campobasso, Cassino, Castrovillari, Catania, Catanzaro, Chieti, Civitavecchia, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo, Enna, Fermo, Ferrara, Firenze,

Foggia, Forlì, Cesena, Frosinone, Gela, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, Ivrea, L'Aquila, Lagonegro, Lamezia Terme, Lanciano, Lanusei, Larino, La Spezia, Latina, Lecce, Lecco, Livorno, Locrì, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Marsala, Massa Carrara, Matera, Messina, Milano, Modena, Monza, Napoli, Napoli Nord, Nocera Inferiore, Nola, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Palmi, Paola, Parma, Patti, Pavia, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovereto, Rovigo, Salerno, Santa Maria Capua Vetere, Sassari, Savona, Sciacca, Siena, Siracusa, Sondrio, Spoleto, Sulmona, Taranto, Tempio Pausania, Teramo, Termini Imerese, Terni, Tivoli, Torino, Torre Annunziata, Trani, Trapani, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Urbino, Vallo della Lucania, Varese, Vasto, Velletri, Venezia, Verbania, Vercelli, Verona, Vibo Valentia, Vicenza, Viterbo

ORGANISMO
CONGRESSUALE
FORENSE

